



ISTITUTO COMPrensivo A.MANUZIO
C.F. 80006180592 C.M. LTIC804004

istsc_ltic80400 - Ufficio Protocollo

Prot. 0007364/U del 12/11/2018 15:23:43 Normativa e disposizioni attuative



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPrensivo "ALDO MANUZIO"

Via Dell'Oleandro n. 4/6 04013 LATINA SCALO (LT)

Codice Fiscale: 80006180592 Codice Meccanografico: LTIC804004

☎ 0773/632009 fax 0773/633020 ✉ ltic804004@istruzione.it ✉ ltic804004@pec.istruzione.it sito web www.icmanuzio.gov.it

AI PERSONALE DOCENTE ED ATA
AL SITO (Sezione Regolamenti)
ALLE SEDI

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

**RELATIVE ALLA DISCIPLINA, ALLA PIANIFICAZIONE GENERALE E
ALL'ORGANIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI**

VISTO l'art. 28 della Costituzione *"i funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative degli atti compiuti in violazione di diritti, in tali casi la responsabilità si estende allo Stato e agli enti pubblici"*;

VISTO l'art. 61 della Legge 312/1980 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) *"la responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente, educativo e non docente della scuola materna, elementare, secondaria (...) per danni arrecati direttamente all'Amministrazione in connessione a comportamenti degli alunni è limitata ai soli casi di dolo o colpa grave nell'esercizio della vigilanza sugli alunni stessi. La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del predetto personale verso l'Amministrazione che risarcisca il terzo dei danni subiti per comportamenti degli alunni sottoposti alla vigilanza. Salvo rivalsa nei casi di dolo o colpa grave, l'Amministrazione si surroga al personale medesimo nelle responsabilità civili derivanti da azioni giudiziarie promosse da terzi"*.

VISTO l'art. 2047 c.c. *"in caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"*.

VISTO l'art. 2048 c.c. *"i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. (...) e che le persone indicate sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto"*.

VISTO il DPR 3/1957 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato);

VISTO il D.Lgs 165/2001, art. 5, co. 2 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) *"le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro"*.

VISTO il D.Lgs. 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)

VISTO il CCNL 2016/2018 del comparto scuola

PREMESSO CHE

- ❖ la vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via primaria, i docenti, i collaboratori scolastici ma anche gli educatori, gli assistenti, i volontari e, a diverso titolo, il Dirigente scolastico;
- ❖ l'obbligo di **vigilanza non ha soluzione di continuità** e va espletato dal momento in cui ha inizio l'affidamento dell'alunno alla scuola fino al subentro reale o potenziale dei genitori o di persone da questi incaricate (Cass. Civ. 30.03.1999, n.3074);
- ❖ nelle ipotesi disciplinate dagli artt. 2047 e 2048 c.c., chi svolge attività di vigilanza ha l'onere della prova di **non aver potuto impedire il fatto**, e che, nonostante l'adempimento di tale dovere, il fatto dannoso per la sua **repentinità ed imprevedibilità** gli abbia **impedito** un tempestivo efficace intervento (Cass., sez III, 18.4.2001, n.5668).
- ❖ è richiesta ai docenti la dimostrazione di aver adottato in via preventiva le **misure organizzative idonee ad evitare il danno** (Cass. Civ., sez III, 3.2.1999, n.916).
- ❖ **l'obbligo della vigilanza ha rilievo primario rispetto agli altri obblighi di servizio** e che, in ipotesi di concorrenza di più obblighi derivanti dal rapporto di servizio e di una situazione di incompatibilità per l'osservanza degli stessi, non consentendo circostanze oggettive di tempo e di luogo il loro contemporaneo adempimento, il docente deve scegliere di adempiere il dovere di vigilanza (Corte dei Conti sez. III, 19.2.1994, n.1623).
- ❖ al Dirigente scolastico spettano **obblighi organizzativi di amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia** (ex art. 2043 e 2051 Codice Civile), per cui è di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nell'ambiente scolastico e la disciplina tra gli alunni.

SI EMANANO

Le seguenti disposizioni organizzative per l'esercizio del dovere di vigilanza alunni e si forniscono, in via preventiva, le principali misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza. Tutto il Personale della Scuola (Docente e ATA) e il personale esterno (educatori, assistenti di base, volontari, esperti esterni etc.) è tenuto a rispettare scrupolosamente il seguente Regolamento.

Le misure organizzative disposte concernono la vigilanza degli alunni:

- DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE;
- DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA;
- DURANTE I CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI;
- DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE;
- DURANTE IL TRAGITTO AULA - USCITA DALL'EDIFICIO, AL TERMINE DELLE LEZIONI;
- NEL PERIODO DI INTERSCUOLA: MENSA E DOPO-MENSA;
- RISPETTO AI MINORI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ;

- DURANTE IL TRAGITTO SCUOLA - PALESTRA, LABORATORI, AULE SPECIALI E VICEVERSA;
- DURANTE L'ATTIVITÀ SPORTIVA;
- DURANTE LE USCITE, VISITE GUIDATE, VIAGGI D'ISTRUZIONE;
- IN CASO DI INFORTUNIO E/O MALORE;
- IN CASO DI SCIOPERO E ASSEMBLEA SINDACALE.

VIGILANZA DURANTE LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ DIDATTICA

DOCENTI

Fa parte degli obblighi di servizio imposti agli insegnanti quello di vigilare sugli allievi. A tal proposito, come dispone il CCNL 2016/2018 del comparto scuola e l'art. 29, comma 5, CCNL Scuola 2006/2009, per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli alunni, "gli insegnanti sono tenuti a trovarsi **in classe cinque minuti** prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". L'obbligo di vigilanza della scuola sui minori inizia nel momento in cui li accoglie e permane per tutta la durata del servizio scolastico, fino al subentro reale o potenziale dei genitori. **L'obbligo di sorveglianza della scuola, infatti, cessa con il trasferimento dell'obbligo stesso ad altro soggetto legittimato ad assumerlo.**

Durante l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ogni insegnante accoglie gli alunni nell'aula e, per la durata delle sue lezioni, **non li lascia mai soli**. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni; tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti esterni e durante le visite guidate e i viaggi di istruzione (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80).

Il docente che, durante l'espletamento dell'attività didattica, debba, **non per futili motivi**, assentarsi temporaneamente dalla classe, prima di allontanarsi dalla scolaresca deve incaricare un collaboratore scolastico o un altro docente di vigilare sugli alunni sino al suo ritorno.

Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio. Reiterati ritardi e/o non giustificati da gravi e documentate cause espongono il personale il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando".

L'insegnante è il responsabile **dell'andamento disciplinare** della classe.

SOSTITUZIONI DI COLLEGHI ASSENTI

Il personale incaricato di disporre la sostituzione è individuabile nel responsabile di sede o in altra figura a ciò preposta. Costoro, all'inizio delle lezioni vengono informati dagli Uffici di segreteria di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti, non tempestivamente annunciati dagli stessi, **i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni** dandone immediato avviso ai collaboratori del DS o ai responsabili di plesso.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Il collaboratore scolastico è tenuto ad effettuare la vigilanza, qualora richiesta del docente, così come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 2006/2009). Il collaboratore scolastico che ha ricevuto l'affidamento degli alunni, **al pari del docente, è responsabile per i danni subiti dagli stessi a causa della omessa vigilanza**. I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con i docenti:

- per assicurare, durante le attività didattiche, la vigilanza nei corridoi, negli spazi di pertinenza, nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;
- la momentanea vigilanza della scolaresca durante i momenti di lezione, qualora l'insegnante dovesse assentarsi per motivi urgenti.

VIGILANZA DALL'INGRESSO DELL'EDIFICIO FINO AL RAGGIUNGIMENTO DELL'AULA

Per “edificio scolastico” si intende la struttura centrale di ciascun plesso, gli edifici accessori e/o distaccati e le relative pertinenze (area cortilizia, giardino, scale d'accesso...).

Al fine di regolamentare l'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico e di predisporre adeguate misure di vigilanza nelle aree accessorie e pertinenziali dell'edificio, si dispone la chiusura dei cancelli esterni a ciascun plesso fino all'orario immediatamente antecedente e successivo all'inizio e al termine delle lezioni. La durata di questo intervallo temporale di accesso è comunicata al personale scolastico e ai genitori all'inizio dell'anno scolastico ed è definita in funzione dell'orario di inizio e fine delle lezioni di ciascun plesso, in considerazione dell'età degli alunni e della valutazione della sicurezza delle strade limitrofe alla scuola .

DOCENTI

I docenti dovranno assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni all'interno delle aule, pertanto devono trovarsi nelle classi **5 minuti prima dell'inizio delle lezioni**.

COLLABORATORI

All'inizio dell'attività didattica, si dispone che, presso ciascuna porta di ingresso principale dell'edificio, sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o ambiti di servizio. I collaboratori controlleranno, in particolare, l'ordinato e regolare accesso alle scale e dovranno vigilare sull'entrata degli alunni nelle aule entro i cinque minuti successivi al suono della prima campanella. In casi eccezionali di carenza del personale, i collaboratori scolastici dovranno *garantire in primis* la vigilanza alla porta di ingresso dell'edificio scolastico, mentre il personale in servizio ai piani dovrà presidiare postazioni che consentano la vigilanza del maggior numero di spazi dell'edificio. È compito del DSGA, in collaborazione con il Referente di plesso, elaborare una *mappa delle postazioni* e provvedere all'assegnazione delle postazioni di vigilanza. Ai collaboratori scolastici, secondo i turni e i posti assegnati a ciascuno, compete:

- la sorveglianza dell'apertura dei cancelli esterni e delle porte di ingresso agli orari prestabiliti dal DSGA;
- la sorveglianza degli spazi esterni dell'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la vigilanza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;
- la chiusura dei cancelli esterni e delle porte di ingresso dieci minuti dopo l'inizio delle lezioni;
- l'accoglienza degli alunni ritardatari che, se piccoli, verranno accompagnati in classe;
- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri e dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei non autorizzati.

VIGILANZA DURANTE I CAMBI D'ORA E CAMBI DI TURNO DEI DOCENTI

DOCENTI

I docenti dovranno effettuare il cambio il più brevemente possibile.

I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula (arrivo 5 minuti prima dell'inizio della lezione). Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti. I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità. Fino all'ingresso del docente in aula **i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni. Gli studenti devono evitare di uscire dalla classe durante il cambio orario.**

Il docente, dunque, accertatosi di essere sostituito nella vigilanza dal collaboratore scolastico, si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva, consentendo, a sua volta, al docente in attesa del cambio, di recarsi nella classe di competenza. In tal modo si attiverà un movimento a catena, che consentirà di assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni.

COLLABORATORI

I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire il cambio degli insegnanti nelle classi, a vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se incaricati della vigilanza sugli alunni da parte del docente che ha terminato la lezione. I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane, ai cambi di turno dei docenti, debbono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti non tempestivamente annunciati dagli stessi, i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni, dandone, nel contempo, avviso al Referente di plesso e/o all'ufficio di segreteria.

VIGILANZA DURANTE L'INTERVALLO/RICREAZIONE

Considerato che il tempo intervallo/ricreazione rientra nell'orario di servizio, si considera "colpa grave" l'omessa vigilanza dei docenti nel periodo dell'intervallo e/o della mensa. È richiesta, pertanto, una maggiore attenzione in questo momento della giornata scolastica, vista la prevedibile esuberanza degli alunni, che determina maggiori rischi di eventi dannosi.

La durata degli intervalli-ricreazioni è stabilita in dieci minuti per la scuola secondaria di I grado e in venti minuti per la scuola primaria.

DOCENTI

Si dispone che la vigilanza nell'intervallo-ricreazione venga effettuata dai docenti già impegnati nelle classi nell'ora immediatamente precedente la ricreazione. Il cambio turno andrà effettuato al suono della campanella che sancisce la fine dell'intervallo-ricreazione. Nei cortili, giardini, spazi verdi presenti nelle scuole la vigilanza dovrà essere sempre esercitata dagli insegnanti.

Nel caso di uscita negli spazi esterni di pertinenza della scuola, il docente si assicurerà che **nessun alunno permanga in aula**. I docenti – coadiuvati dal personale ausiliario – controlleranno che gli alunni non mettano in atto comportamenti potenzialmente pericolosi (es. muoversi scompostamente, accalcarsi in prossimità dei bagni, correre ecc.). Durante il tempo di intervallo **i docenti sono coadiuvati dal personale ausiliario, che stazionerà lungo i corridoi e in prossimità dei bagni** per controllare l'ordinato accesso degli alunni agli stessi.

In particolare per la secondaria di I grado, durante gli intervalli **i docenti sono tenuti a sostare**

sulla soglia dell'aula e non possono allontanarsi, se non per gravi motivi, allertando il personale ATA di piano. Altresì , durante l'intervallo, non possono svolgere attività funzionali quali compilare registri, sistemare materiale, fare fotocopie, dovendo permanere sulla soglia dell'aula mantenendo -per quanto possibile - il contatto oculare con gli alunni .

COLLABORATORI

I collaboratori scolastici, dovranno facilitare il cambio di turno dei docenti, dovranno collaborare con i docenti alla vigilanza, dovranno presidiare costantemente il proprio piano di servizio, i corridoi e l'atrio di competenza, i bagni, senza allontanarsi dalle postazioni, se non per esigenze urgenti. Durante il periodo dell'intervallo-ricreazione i docenti non potranno impegnare i collaboratori in attività diverse dalla vigilanza (fotocopie, telefonate ecc.).

RICREAZIONE NEGLI SPAZI ESTERNI

In particolare per la scuola dell'Infanzia, nel caso di uscita in cortile ed uso dei giochi in esso presenti, si dovrà intensificare, trattandosi di spazio aperto, la normale attività di vigilanza. I docenti dovranno accertarsi che :

- la zona esterna sia praticabile se vi sono state precedenti piogge ;
- nessun alunno permanga in aula;
- gli alunni non si “ disperdano” nell'area esterna, in modo da mantenere il contatto oculare con gli stessi e da poter intervenire in caso di necessità;
- si evitino corse scomposte ed ogni altra azione incontrollata e incontrollabile;
- l'accesso ai giochi non sia libero ma sia disciplinato e ordinato (a turno) sotto la guida del docente;
- gli alunni non si allontanino eccessivamente dal docente, non si “ nascondano” dietro alberi o punti che non consentano il mantenimento del contatto visivo e non sostino in zone interdette o usino giochi interdetti ;
- sia presente un collaboratore in caso di necessità dell'alunno di usare i bagni all'interno dell'edificio.

In nessun caso i docenti rientreranno nell'edificio lasciando gli alunni all'esterno.

VIGILANZA ALUNNI ALL'INTERNO DELL'ISTITUTO, DURANTE IL TRAGITTO AULA-PALESTRA, LABORATORI, AULE SPECIALI E VICEVERSA

Durante il tragitto aula-palestra, laboratori, aule speciali e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata al docente.

Lo spostamento deve avvenire in modo **ordinato (in fila per due) e silenzioso**; particolare attenzione deve essere posta nel salire/scendere le scale.

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali.

La vigilanza nella palestra e negli spogliatoi è affidata all'insegnante che, solo quando è possibile, è coadiuvato da un collaboratore scolastico. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva.

È obbligo del docente, soprattutto in palestra, adottare tutte le misure idonee alla prevenzione di eventi dannosi, data anche l'età e il non sufficientemente sviluppato autocontrollo dei minori. Il docente disciplinerà l'uso delle attrezzature, cui gli alunni accederanno in modo ordinato e

composto (a turno) e svolgerà attività strutturate in modo da avere la visuale di tutti gli alunni .

È obbligo segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio.

Gli alunni, per un numero massimo di un alunno per classe e previo permesso del docente dell'ora, potranno recarsi, durante gli orari di disponibilità dei referenti bibliotecari, evitando il cambio dell'ora e la ricreazione, in biblioteca. Durante il tragitto aula-biblioteca e viceversa, la vigilanza sugli alunni è affidata ai collaboratori del piano.

In casi particolari e/o per specifica disposizione del Direttore SGA, i collaboratori scolastici concorrono ad accompagnare gli alunni durante:

- il trasferimento dalle aule alla palestra e viceversa;
- i trasferimenti da un'aula ad altra e nei laboratori avendo cura di mantenere durante il trasferimento ordine e silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi.

VIGILANZA DURANTE IL TRAGITTO DALL'AULA ALL'USCITA DALL'EDIFICIO AL TERMINE DELLE LEZIONI

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila, assicurandosi che nessuno permanga in aula o si attardi nel tragitto . Tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, della primaria e quelli della secondaria di primo grado i cui genitori non abbiano richiesto o per i quali non sia stata autorizzata l'uscita autonoma, saranno consegnati al genitore/tutore o adulto delegato per iscritto.

Tutto il personale regolerà l'ordinato deflusso verso l'esterno e favorirà l'immediata uscita degli alunni dall'area di pertinenza della scuola (cortile).

Particolare attenzione deve essere posta nel salire/scendere le scale e si devono evitare ingorghi e intralci. I docenti – coadiuvati dal personale ausiliario – controlleranno che gli alunni non mettano in atto comportamenti potenzialmente pericolosi (es. muoversi scompostamente, accalcarsi, correre ecc.).

DOCENTI

Al suono della campanella le classi devono uscire dall'aula in maniera ordinata e tempestiva.

Per assicurare la vigilanza, gli insegnanti sono tenuti ad accompagnare ordinatamente gli alunni sino alla porta di uscita dell'edificio, posizionandosi nel modo più opportuno per controllare la scolaresca. Compete al docente dell'ultima ora accompagnare all'uscita gli alunni lungo le scale /gli spazi interni e fino al cortile esterno (nel caso della scuola secondaria di 1° grado: termine rampa di accesso all'edificio). Nel caso alcuni alunni o gruppi di alunni della secondaria non autorizzati all'uscita autonoma siano impegnati nell'ultima ora di lezione in altre attività (ad es. insegnamento alternativo alla religione cattolica), i docenti impegnati cinque minuti prima della campanella affideranno gli alunni ai collaboratori scolastici affinché li accompagnino nelle classi di provenienza per consentire ai docenti curricolari la consegna dell'alunno ai genitori o delegati da loro conosciuti .

Qualora il docente dovesse avere dubbi sull'identità dei delegati, dovrà provvedere a controllare l'identità del soggetto (richiesta del documento di identità) e a verificare la coincidenza con i dati dichiarati dal genitore. Qualora il soggetto non fosse presente tra i delegati indicati nell'elenco dai genitori, il docente non dovrà consegnare l'alunno all'estraneo, dovrà contattare il genitore, informare il referente di plesso e, in casi estremi, le forze dell'ordine.

Qualora il genitore dovesse, per motivi eccezionali, autorizzare per tempo e con richiesta scritta il ritiro del figlio da parte di soggetto non presente nella delega, il docente dovrà chiamare dal

telefono della scuola il numero del genitore depositato, ricevere conferma e verificare l'identità di chi ritira il minore, richiedendo e facendo la copia del documento di identità della stessa. In mancanza del documento di identità di un delegato occasionale il minore non potrà essere consegnato.

I docenti dovranno garantire la vigilanza nel periodo immediatamente successivo al termine delle lezioni. In caso di ritardi da parte dei genitori, il docente dovrà provvedere a contattare i genitori o i delegati al ritiro. La sorveglianza dell'alunno, fino al sopraggiungere dei familiari, sarà affidata ai collaboratori. In caso di impossibilità a reperire familiari o delegati, i collaboratori saranno autorizzati ad allertare l'autorità di pubblica sicurezza.

COLLABORATORI

Al fine di regolamentare l'uscita degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle lezioni, si dispone che, presso le porte d'uscita, sia presente un collaboratore scolastico con il compito di prestare la dovuta vigilanza sul passaggio degli alunni. Altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio.

ENTRATE IN RITARDO/USCITE ANTICIPATE, RIENTRO POMERIDIANO DALLE GITE O VIAGGI D'ISTRUZIONE

In caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d'istruzione, l'alunno deve essere ritirato dai genitori o da persona delegata.

Per le uscite anticipate, prima del termine delle lezioni, è sempre necessaria la presenza di un genitore o persona adulta delegata allo scopo. **Il genitore o la persona delegata dovrà obbligatoriamente firmare e indicare l'ora di uscita.** Il personale addetto controllerà l'identità del genitore o del delegato verificando se la persona che preleva l'allievo corrisponde a quella i cui dati sono depositati in segreteria e/o in possesso dei docenti di classe. In nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenni o sconosciuta.

Per la scuola secondaria di I grado le entrate in ritardo vanno sempre giustificate dal docente in classe. Nel caso la giustificazione non sia presentata contestualmente all'entrata in ritardo, il docente che accoglie l'alunno deve annotare sul registro di classe, nell'apposito spazio, la non avvenuta giustificazione e l'obbligo della giustificazione da parte dello studente il giorno successivo. **Nessun allievo minorenni può lasciare l'istituto durante l'orario scolastico.** L'uscita anticipata viene richiesta per iscritto sul libretto personale dal genitore e tenuta nel Registro di classe. Gli alunni devono, comunque, essere ritirati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne.

FREQUENZE IRREGOLARI

Nel caso di frequenza irregolare e di ritardo nelle giustificazioni, il coordinatore di classe (scuola secondaria) o il docente del team deve **tempestivamente** avvisare e convocare per iscritto la famiglia dello studente.

VIGILANZA NEL PERIODO DI INTERSCUOLA: MENSA E DOPO-MENSA

DOCENTI

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa è affidata ai docenti in servizio, coadiuvati, nell'assistenza necessaria durante il pasto, dai collaboratori scolastici, come previsto

dal CCNL 24.7.2003 (Tabella A -Profili di Area del Personale ATA - Area A). L'orario dedicato alla mensa rientra a tutti gli effetti nelle attività educative e didattiche previste dalla normativa vigente. (D.Lgs. N. 59 del 19 febbraio 2004, art. 7 comma 4. e Circolare n. 29 del 5 marzo 2004).

CRITERI ORGANIZZATIVI E DESTINATARI

I docenti supplenti in servizio nelle classi e nelle sezioni dell'Istituto saranno informati dalle altre Insegnanti del plesso in merito agli alunni che seguono una dieta differenziata.

I docenti in servizio durante la mensa devono vigilare costantemente sugli alunni.

Il servizio di refezione scolastica è rivolto agli alunni iscritti alla Scuola dell'Infanzia dell'Istituto che svolgono orario scolastico comprensivo del pranzo.

L'iscrizione al servizio mensa viene effettuata al momento dell'iscrizione alla Scuola stessa ed è obbligatoria per chi usufruisce della refezione scolastica.

COMPORAMENTI ALUNNI CHE OCCORRE CONTROLLARE

I docenti in vigilanza devono controllare che gli alunni:

- raggiungano in fila i locali della mensa dopo essersi lavati le mani;
- entrino in maniera tranquilla e raggiungano il tavolo loro assegnato;
- siedano composti in attesa della distribuzione del pasto e non si alzino senza motivo dal proprio posto
- non gridino, non parlino con cibo in bocca e portino alla stessa bocconi di dimensioni contenute
- non tocchino il cibo altrui e usino esclusivamente le proprie stoviglie;
- tengano un comportamento corretto, rispettoso e civile nei confronti degli operatori addetti al servizio e dei docenti stessi
- stiano seduti composti durante l'ora di mensa, non sporchino eccessivamente gli spazi dove consumano il pranzo ed utilizzino in modo corretto le posate;
- non rovescino l'acqua dai bicchieri e non giochino col cibo;
- evitino di sprecare pane, frutta o qualsiasi altro cibo ed imparino ad assaggiare tutti gli alimenti per migliorare la propria dieta.

I **Docenti** cui gli alunni sono affidati sono tenuti alla più rigorosa sorveglianza degli stessi e ad effettuare tutti gli interventi di natura educativo-formativa necessari all'acquisizione di comportamenti adeguati nonché necessari per la prevenzione di eventuali eventi dannosi.

In particolare gli Insegnanti devono:

- raccogliere, attraverso colloqui con i genitori, informazioni sulle abitudini alimentari degli alunni;
- segnalare alla referente della mensa, tramite il docente fiduciario di plesso, situazioni anomale o criticità del servizio, evitando qualsiasi esternazione o commento in presenza di alunni;
- comunicare il menù alle famiglie;
- controllare, nel momento della somministrazione dei pasti, che vengano serviti per primi i pasti differenziati e che gli alunni interessati consumino esclusivamente quegli alimenti;
- controllare che sia servita la giusta quantità di cibo e invitare gli alunni ad assaggiare ciò che viene loro proposto;
- verificare che il cibo sia stato consumato e, nel caso si verificano scarti anomali, cercare di comprenderne le motivazioni

VIGILANZA RISPETTO AI MINORI IN SITUAZIONE DI DISABILITÀ

La vigilanza sui minori in situazione di grave disabilità, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di

sostegno o dall'educatore o assistente di base comunale o dal docente della classe e , in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. **In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.**

VIGILANZA DURANTE LE USCITE, LE VISITE GUIDATE, I VIAGGI D'ISTRUZIONE

DOCENTI

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M. n. 291/92). Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, **non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni**, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

I genitori, i volontari e gli operatori comunali che, eventualmente autorizzati, partecipano all'uscita, non hanno doveri di vigilanza e non contribuiscono a variare il rapporto docente-alunni che è, di norma, di uno a quindici e suscettibile di incremento in casi particolari.

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili. Sarà richiesta la presenza dell'assistente personale quando presente nella classe/sezione.

Il giorno del viaggio i docenti accompagnatori dovranno controllare l'elenco nominativo degli alunni partecipanti distinto per classe/sezione.

Solo gli alunni autorizzati per iscritto per la specifica uscita possono lasciare l'Istituto. Nel caso in cui al momento dell'uscita vi fossero alunni non muniti di autorizzazione, il docente accompagnatore avviserà il referente di plesso e l'alunno sarà trattenuto in sede e inserito in altra classe.

I docenti accompagnatori si atterrano scrupolosamente al programma proposto ed autorizzato dai genitori, il quale non prevederà tempi “ morti”

Spostamenti in autobus o altro mezzo

I docenti accompagnatori:

Si accertano che gli alunni allaccino le cinture di sicurezza (qualora il mezzo ne sia provvisto) e vigilano affinché non le slaccino durante il tragitto.

Si dislocano in diversi punti del mezzo, controllando che :

- gli alunni non si alzino e non lascino il proprio posto ;
- non usino impropriamente il telefono cellulare ;
- lo stesso sia posto in modalità silenziosa per non arrecare disturbo al conducente ;
- non disturbino in alcun modo il conducente.

Uscita a piedi (zone limitrofe)

I docenti accompagnatori si attengono alle disposizioni del Regolamento di Vigilanza per gli spostamenti all'interno dell'edificio (vedi sopra). In particolare , gli alunni procederanno in modo ordinato (a due a due) e i docenti accompagnatori controlleranno che il gruppo rimanga compatto, disponendosi in modo da aprire e chiudere il gruppo stesso. Particolare attenzione sarà posta in caso di attraversamento stradale.

Soste e spostamenti da un luogo all'altro o da un luogo al mezzo di trasporto

Per tutte le tipologie di uscita, gli spostamenti da un luogo all'altro e/o da un luogo di sosta al mezzo di trasporto avvengono sempre con l'intero gruppo o –in caso di necessità – con gruppi ristretti, sotto la sorveglianza del docente (mentre il gruppo in attesa viene sorvegliato da altro accompagnatore). Per ogni spostamento sarà effettuato il controllo dei presenti (appello).

In caso di soste in luoghi coperti o semicoperti (Musei, monumenti, autogrill ecc.) nessun alunno può allontanarsi senza comunicarlo ai docenti accompagnatori .

In particolare, nel caso di sosta in stazioni di servizio, i docenti accompagnatori non consentiranno che gli alunni si disperdano nell'area di sosta, impedendo *de facto* l'attività di vigilanza .

Permanenza in strutture ricettive

In tal caso i docenti informano gli alunni della necessità di tenere comportamenti consoni e delle conseguenze disciplinari in caso di infrazione del Regolamento e vigilano in tal senso, intervenendo tempestivamente qualora ve ne fosse necessità .

In caso di atteggiamenti oppositivi, rifiuto dell'alunno di attenersi alle disposizioni dei docenti, impossibilità di garantire il livello di vigilanza sul gruppo, i docenti contatteranno immediatamente le famiglie che – in casi estremi e di reiterazione dei comportamenti di cui sopra - dovranno prelevare il minore. In ogni caso, il docente annota gli avvenimenti per dar corso ai relativi procedimenti disciplinari.

Infortuni e/o malori nel corso di uscite e viaggi di istruzione

Nei casi di cui sopra, informati immediatamente i genitori/tutori e gli Uffici, procedere a richiedere l'intervento della Guardia Medica o del 118.

Si specifica che i docenti, tranne i casi di addestramento specifico, NON possono somministrare farmaci di alcun genere;

In caso di trasporto dell'alunno in strutture ospedaliere o Presidi medici, un docente DEVE accompagnare lo stesso (informando gli altri accompagnatori che assumono la sorveglianza degli alunni affidati a quel docente, i genitori e gli Uffici) e DEVE rimanere con l'alunno fino al subentro dei genitori o di adulto delegato .

Rientro in sede

I docenti accompagnatori consegneranno gli alunni solo ed esclusivamente ai genitori o adulti delegati per iscritto già riconosciuti, esclusivamente nel punto stabilito di rientro (di norma la sede scolastica). Nel caso in cui, per gravi motivi, il genitore dovesse prelevare il minore prima dell'arrivo in sede, far firmare il ritiro anticipato con indicazione di luogo ed orario.

Per tutto quanto non presente in tali disposizioni, si rimanda ai punti analitici delle Nomine di Accompagnatore, al Regolamento di Istituto, al Regolamento disciplinare, ai punti precedenti delle presenti disposizioni.

COLLABORATORI

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le specifiche istruzioni impartite, coadiuvano i docenti nella vigilanza delle scolaresche durante le attività previste nel PTOF e realizzate anche al di fuori dell'istituto scolastico e delle sue pertinenze.

PROCEDURE ORGANIZZATIVE DA ATTIVARE INCASO DI INFORTUNIO E/O MALORE

In caso di infortunio il docente e/o il collaboratore incaricato alla vigilanza dovranno attivare le seguenti procedure d'intervento:

- prestare soccorso attivando la squadra di primo soccorso presente nella scuola;
- chiamare, se ritenuto necessario, il 118;
- avvisare immediatamente la famiglia indipendentemente dalla gravità dell'accaduto (nei casi non gravi sarà data possibilità al genitore di raggiungere la sede);
- il docente dovrà accompagnare il minore in assenza del genitore;
- dare prima possibile comunicazione in segreteria e far pervenire il giorno stesso la relazione relativa all'infortunio o al malore da compilare in ogni sua parte .

Tutto il personale in servizio deve prendere visione dei piani d'emergenza disponibili nei Plessi.

VIGILANZA DEGLI ALUNNI IN CASO DI SCIOPERO O DI ASSEMBLEA SINDACALE

In caso di sciopero o di assemblea sindacale, il personale docente e i collaboratori scolastici non scioperanti o non impegnati in assemblea sindacale, potranno essere chiamati a vigilare sulle classi eventualmente scoperte. Tale servizio di esclusiva vigilanza rientra tra le misure idonee a garantire i diritti essenziali dei minori e non costituisce attività antisindacale (Parere del Consiglio di Stato del 27/01/1982).

Latina, 12 novembre 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Silvana Di Caterino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3,comma.2,D.l.vo n.39/1993